

[Home](#)

C.N.S.D

SPEDIZIONIERI-DOGANALI



Il Doganalista

ORGANO UFFICIALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NOMENCLATURE E TARIFFE DOGANALI A CONFRONTO

La corretta individuazione dal punto di vista doganale dei beni oggetto di interscambio internazionale rappresenta un atto di importanza fondamentale, costituendo il presupposto per l'applicazione delle misure tariffarie, non tariffarie e di politica commerciale previste dalla legislazione doganale. Tale operazione viene effettuata, in pratica, attraverso l'associazione a ciascun bene di un codice identificativo dello stesso. Tutti i Paesi del mondo usano infatti contraddistinguere mediante appositi codici numerici le merci scambiate sul piano internazionale. Tali codici, oltre ad assolvere ad una funzione tariffaria, in quanto consentono di risalire ai diritti doganali dovuti all'importazione od eventualmente, all'esportazione del prodotto cui si riferiscono, hanno anche un valore statistico, in quanto permettono di raccogliere ed ordinare più facilmente i dati relativi ai flussi di interscambio relativi alle merci, così agevolando anche la comparazione con le statistiche formate da altri Paesi.

Occorre però distinguere una "Nomenclatura" da una "Tariffa". La prima infatti rappresenta semplicemente un elenco di beni accompagnato dalle relative denominazioni, organizzato in una struttura gerarchica ordinata per settori merceologici, cui corrispondono una serie di codici identificativi degli stessi. Maggiore è il numero di cifre (digit) con il quale viene identificato un prodotto e maggiore è il livello di sofisticazione merceologica dello stesso (le materie prime ad esempio, sono codificate con un numero di cifre minore rispetto ai prodotti dell'alta tecnologia). Se poi alla nomenclatura sono abbinati anche i diritti doganali dovuti in relazione all'importazione (od all'esportazione) di ciascun bene, si parla invece più propriamente di "Tariffa" doganale.

Le due nomenclature principali, ossia i due grandi sistemi di classificazione delle merci ai fini doganali più diffusi al mondo, sono lo Standard International Trade Classification (SITC) ed il Sistema Armonizzato (SA).

Il SITC rappresenta un sistema di codifica a 5 digit il quale è stato adottato nel 1950 dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite ed in seguito più volte revisionato. Molti Paesi e territori del Commonwealth britannico e dell'America Latina lo hanno utilizzato come base per le loro tariffe doganali. Alcuni di questi sono poi successivamente passati al SA, a causa del maggiore livello di dettaglio con cui quest'ultimo sistema consente di classificare le merci (un esempio è costituito dal Kuwait, il quale ha adottato a partire dal primo gennaio 2000 il SA, dopo aver utilizzato il SITC per oltre trent'anni).

Il SA, introdotto dalla "Convenzione Internazionale sul Sistema di designazione e codificazione delle merci" (o "Convenzione SA"), rappresenta oggi il sistema di classificazione delle merci di gran lunga più diffuso al mondo. Esso consiste in una codifica numerica a 6 digit, la quale è distinta in voci, sottovoci e relative ripartizioni, completate da note e premesse per ciascuna sezione e capitolo in cui si articola, nonché da regole generali per l'interpretazione che ne guidano l'utilizzazione.

All'interno della CE, così come in molti altri Paesi extracomunitari, prima ancora che venisse adottato il SA, si utilizzava un altro sistema di classificazione, denominato "Nomenclatura Tariffaria di Bruxelles" o "BTN" (acronimo di "Brussels Tariff Nomenclature"), nel quale ciascun articolo era identificato con una codifica a 4 digit (per un totale complessivo di 1.312 voci), raggruppati in base alla natura del materiale di cui erano composti.

La gestione ed il periodico adattamento della BTN alle esigenze del commercio internazionale era compito del "Consiglio di Cooperazione Doganale", organizzazione intergovernativa costituita mediante apposita Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e che successivamente alla creazione dell'Organizzazione mondiale del Commercio ha assunto la denominazione di "Organizzazione Mondiale delle Dogane" (OMD).

La denominazione del BTN fu successivamente modificata nel 1974 in "Nomenclatura del Consiglio di Cooperazione Doganale" o "NCCD", al fine di meglio distinguerla a livello terminologico dalla Tariffa Doganale Comune (TDC) della Comunità europea, istituita il primo luglio 1968 con il Reg. 950/1968. Nel 1972 infine, nella Comunità europea veniva istituito con Regolamento CEE n. 1445 del 24 aprile 1972, un ulteriore sistema di classificazione avente finalità puramente statistiche, denominato "NIMEXE", il quale si affiancava al NCCD, riprendendone il codice a 4 digit, integrato da ulteriori 2 cifre.

Per circa trent'anni la BTN, poi divenuta NCCD, ha funzionato senza particolari problemi. Successivamente, l'internazionalizzazione degli scambi commerciali ed il permanere al mondo di ancora numerosi sistemi di classificazione delle merci differenti, alcuni dei quali aventi finalità diverse da quelle doganali (statistiche, ad esempio), hanno imposto una riforma in profondità di tale nomenclatura, la quale è culminata nell'adozione del "Sistema Armonizzato" o "SA", introdotto dalla "Convenzione SA" conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 ed in vigore dal primo gennaio 1988.

Il SA tuttavia, nonostante le oltre 5.000 voci e sottovoci in cui si articolava, non era sufficiente a soddisfare le esigenze di classificazione di Paesi altamente industrializzati quali gli Stati Uniti, il Giappone, l'Unione Europea, dove il grado di sofisticazione e complessità merceologico era assai elevato e v'era l'esigenza di elaborare statistiche più complesse delle merci scambiate. Di conseguenza, molti paesi e territori scelsero di adottarlo espandendone la codifica, mediante l'aggiunta di ulteriori cifre a quelle di base. Fu così che la Comunità Europea, con il Regolamento n. 2658/87, adottò a partire dal primo gennaio 1988 la Nomenclatura combinata (NC), la quale riprendeva la codifica a sei cifre del SA, integrandola con ulteriori 2 cifre, per un totale di 8 digit complessivi che rendevano possibile classificare le merci con maggiore livello di dettaglio. Tale Regolamento è soggetto ad aggiornamento annuale da parte della Commissione, la quale ogni anno adotta un Regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata e delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. L'ultimo aggiornamento è avvenuto con il Regolamento n. 1549 del 17 ottobre 2006, il quale si applica a partire dal primo gennaio 2007.

Il SA, così come la BTN ed il SITC, condividevano dunque un obiettivo comune, in quanto tutti miravano a proporsi come sistemi universali di classificazione doganale delle merci. Ciascuno di essi ambiva infatti a divenire il modello standard di Nomenclatura da utilizzarsi nella maggior parte degli Paesi del mondo. Gli Stati, nonché le unioni doganali o economiche che decidevano di adottare uno di tali schemi, accettavano infatti di rinunciare a qualsiasi iniziativa unilaterale nel campo della gestione della nomenclatura, vedendo la loro autonomia ridotta alla sola possibilità di creare delle suddivisioni ulteriori all'interno delle rubriche generali prescritte dal rispettivo sistema di adozione.

Per quanto riguarda invece le Tariffe doganali, all'interno della CE, la prima ad essere adottata fu la "Tariffa Doganale Comune" (TDC), introdotta dal Regolamento n. 950/1968, entrato in vigore il primo luglio 1968. Questo Regolamento rappresenta una tappa importante per la Comunità europea, in quanto segna il momento in cui i singoli Stati membri hanno perso definitivamente qualsiasi competenza in materia di tariffa. Quello che prima costituiva una loro prerogativa sovrana, ossia il compito di stabilire i livelli daziari relativi alle merci importate od esportate nel loro territorio, di fatto passava al Consiglio delle CE, che lo esercitava con riferimento all'intero territorio doganale comunitario (ai sensi dell'art. 26 Trattato CE, il Consiglio stabilisce i dazi deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione).

Successivamente all'introduzione della NC venne poi introdotta la Tariffa Integrata della Comunità europea (TARIC), la quale si sostituì alla TDC istituita dal Reg. 950/1968.

Rispetto alla NC (che è una semplice nomenclatura), la TARIC (che invece costituisce una tariffa), fissa, per ogni specie di bene elencato nella NC, anche l'ammontare dei diritti doganali e degli altri prelievi corrispondenti, così come le regolamentazioni comunitarie specifiche cui questi sono soggetti.

La TARIC rappresenta dunque lo strumento che consente di avere una visione completa di tutte le numerose misure, sia a

carattere tariffario che non tariffario, che si applicano all'interno della comunità con specifico riferimento alle singole merci che vi sono importate od esportate: dalle misure commerciali (es. dazi antidumping e dazi compensatori), a quelle restrittive della circolazione delle merci (proibizioni e restrizioni all'importazione ed all'esportazione, contingenti quantitativi), alle misure tariffarie (sospensioni, contingenti, massimali tariffari ed altri tipi di preferenze tariffarie), ed altre di tipo diverso (es. misure di sorveglianza, restituzioni all'esportazione, ecc.). Inoltre la TARIC è importante in quanto rende note le disposizioni dei Regolamenti comunitari che si applicano ad un determinato bene all'atto della sua importazione e/o esportazione dal territorio doganale comunitario.

La TARIC aggiunge al codice N.C. ulteriori 2 cifre, alle quali possono a sua volta unirsi ancora altre 4, che costituiscono il codice addizionale o "CADD". Questa estensione del codice di base della Nomenclatura Combinata permette di passare dalle circa 9.500 rubriche della Nomenclatura Combinata alle circa 13.000 della TARIC.

Il codice TARIC, la cui gestione ed aggiornamento è curato dai servizi della Commissione, va utilizzato sempre per le operazioni di importazione in quanto tale codifica, oltre a rispondere ad esigenze di classificazione interne dell'U.E., costituisce la base di calcolo dei dazi. Per le esportazioni invece, può essere alternativamente utilizzato il codice ad 8 cifre della Nomenclatura Combinata.

Tenuto conto dell'evoluzione giornaliera delle misure cui fa riferimento la TARIC e del progetto di futura attuazione delle "dogane elettroniche", i servizi della Commissione hanno deciso di porre fine alla pubblicazione annuale della TARIC nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C). La TARIC di conseguenza, è oggi consultabile unicamente sul sito internet dell'UE e l'ultima volta che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale risale al 30 aprile 2003 (GUUE C 103 del 30.04.2003).

Così come l'OMD pubblica regolarmente note esplicative e pareri di classificazione del SA, i quali precisano se una data merce rientra in una, piuttosto che in un'altra rubrica di tale nomenclatura, anche la Commissione europea adotta periodicamente, previo esame da parte del Comitato del Codice delle Dogane (Sezione della nomenclatura tariffaria e statistica), delle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata (NENC), le quali fungono da strumento di supporto per gli operatori e le amministrazioni doganali nella corretta classificazione delle merci, che completano a loro volta le Note Esplicative del SA dell'OMD.

Gli Stati Uniti invece, hanno adottato la loro attuale Tariffa doganale, l'Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) il primo gennaio 1989. Questa riprende il SA, di cui ne espande il codice di base aggiungendovi ulteriori 4 cifre, per un totale di 10 digit complessivi. Essa è divisa in voci, sottovoci e relative ripartizioni, mentre la sua interpretazione è guidata da una serie di Note Generali, Note di Sezione e Note di Capitolo. Le Note Esplicative dell'HTSUS, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza americana (vedasi caso "Lynteq, Inc. v. United States", 976 F. 2d 693, 699, Federal Circuit 1992), non devono ritenersi di per sé vincolanti, assolvendo piuttosto ad una funzione indicativa della corretta interpretazione delle relative voci e sottovoci in cui si articola la tariffa doganale americana. In ciò si nota un sorprendente parallelismo con la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, che in più occasioni ha affermato, sia a proposito delle note esplicative e dei pareri di classificazione dell'OMD (vedasi sent. 19 novembre 1975, causa 38/75, "Nederlandse Spoorwegen"; sent. "Bakels" dell'8 dicembre 1970 - causa 14/70; sent. "Henck" del 14 luglio 1971 - causa 12/71; sent. "Gervais-Danone" del 15 dicembre 1971 - causa 77/71), che delle note esplicative della NC (vedasi CGCE, sentenza "DFDS" del 16 settembre 2004 - causa C-396/02), che tali testi costituiscono elementi i quali contribuiscono in modo rilevante, ma non vincolante, all'interpretazione della portata delle voci della NC, costituendo allo stesso tempo mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme della Tariffa.

di Danilo Desiderio